DELEGAZIONE PROVINCIALE
TRIESTE

F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE
Via Dei Macelli 5
34148 Trieste
Tel. 040/362960
E-mail: dp.trieste@lnd.it
PEC: dp.trieste.lndfvg@pec.it

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

COMUNICATO UFFICIALE N. 35 DEL 12/11/2026

SOMMARIO:

MINUTO DI RACCOGLIMENTO / LUTTO AL BRACCIO MODULO RICHIESTA 2
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 2
COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DELLA F.I.G.C. 2
COMUNICATO UFFICIALE N. 242/AA DELLA F.I.G.C. 3
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 4
CIRCOLARE N. 21 DELLA L.N.D. – CIRCOLARE N. 32/2026 CENTRO STUDI TRIBUTARI 4
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 4
SEGRETERIA 4
"IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO" 4
COPPA ITALIA – STAGIONE SPORTIVA 2026/2027 4
SVINCOLI ART. 109 5
SVINCOLO ART. 117 BIS 5
PROGETTO FUTS ALL – CALCIO A 5 INCLUSIVO 2026/2027 - 2° TORNEO SPERIMENTALE FRIULI VENEZIA GIULIA 5
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA 5
SEGRETERIA 5
CONVOCAZIONE SELEZIONE TERRITORIALE UNDER 15 FEMMINILE 5
SISTEMA DI QUALITÀ DEI CLUB – PROGETTO PROGRAMMA INCONTRI INFORMATIVI PER CLUB DI 2°, 3° E 4° LIVELLO 7
SISTEMA RICONOSCIMENTO CLUB GIOVANILI – CLUB DI 1°, 2°, 3° E 4° LIVELLO S.S. 2026/2027 E CONSEGNA MODULO DI PRESENTAZIONE 7
CORSI GRASSROOTS LEVEL E ("ENTRY LEVEL") PER DIRIGENTI 10
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE 11
SEGRETERIA 11
INCONTRI INFORMATIVI 11
DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI 12
TORNEI AUTORIZZATI 12
COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 12
NUMERO TELEFONICO PRONTO A.I.A. TRIESTE 12
CAMPIONATO GIOVANISSIMI U15 – GIORNATA INFRASETTIMANALE 12
RITIRO CARTELLINI 13
MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 13
RISULTATI GARE 15
GIUSTIZIA SPORTIVA 18
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 18
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 21
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 27

MINUTO DI RACCOGLIMENTO / LUTTO AL BRACCIO
MODULO RICHIESTA

In allegato al presente C.U. siamo a pubblicare il modulo che le società devono inviare debitamente compilato all'indirizzo e-mail

agonistica.fvg@lnd.it

per richieste di autorizzazione di minuto di raccoglimento e/o lutto al braccio.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DELLA F.I.G.C.

Di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. n. 28 della F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 28

Il Commissario Straordinario

- preso atto della comunicazione dell'Associazione Italiana Calciatori relativa alla cessazione dalla carica di alcuni Delegati Assembleari Effettivi e Supplenti, eletti per il quadriennio olimpico 2025/2028 in rappresentanza degli Atleti, a seguito della sopraggiunta perdita dei requisiti previsti per il mantenimento della carica elettiva;
- visto l'art. 20, comma 6, dello Statuto Federale

delibera

la decadenza, a seguito della sopravvenuta perdita dei requisiti previsti per il mantenimento della carica, dei seguenti Delegati Assembleari in rappresentanza degli Atleti:

- Alessio Iovine - Delegato Assembleare Effettivo Serie A - B
- Fabio Lucioni - Delegato Assembleare Effettivo Serie A - B
- Marco Anghileri - Delegato Assembleare Effettivo Lega Pro
- Mario Piccinocchi - Delegato Assembleare Effettivo Lega Pro
- Fabrizio Alandi - Delegato Assembleare Effettivo Dilettanti e Calcio a 5
- Massimo Loviso - Delegato Assembleare Effettivo Dilettanti e Calcio a 5
- Ciro Oreste Sirignano - Delegato Assembleare Effettivo Dilettanti e Calcio a 5
- Alice Parisi - Delegata Assembleare Effettiva Calcio Femminile
- Daniele Corsi - Delegato Assembleare Supplente Serie A - B
- Alberto Gerbo - Delegato Assembleare Supplente Serie A - B
- Flavio Lazzari - Delegato Assembleare Supplente Serie A - B
- Alessandro Bonaffini - Delegato Assembleare Supplente Dilettanti e Calcio a 5
- Andrea D'Anteo - Delegato Assembleare Supplente Dilettanti e Calcio a 5
- Vasco Morelli - Delegato Assembleare Supplente Dilettanti e Calcio a 5
- Gioia Masia - Delegata Assembleare Supplente Calcio Femminile

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò

COMUNICATO UFFICIALE N. 242/AA DELLA F.I.G.C.

Di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. n. 242/AA della F.I.G.C.

COMUNICATO UFFICIALE N. 242/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 144 pfi 26-27 adottato nei confronti del Sig. Mattia ZANINI, e della società ASD ARIS SAN POLO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Mattia ZANINI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Aris San Polo Calcio, in violazione:

a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva e dall'art. 100, comma 8, delle N.O.I.F. per avere lo stesso consentito e comunque non impedito che il sig. Laurino Roberto, in data 16.6.2026 ed in data 27.6.2026, inviasse due messaggi al calciatore sig. S.M., all'epoca dei fatti tesserato per la Atlas Football Accademy Sagrado A.S.D., al fine di convincerlo a tesserarsi nella stagione sportiva 2026 – 2027 per la A.S.D. Aris San Paolo Calcio invitando lo stesso ad un incontro fissato per il giorno 29.6.2026 e prospettandogli un miglioramento della situazione tecnica personale consistente nell'opportunità di essere impiegato continuativamente nell'ambito della squadra militante nel campionato Under 17;

b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. Fc) e Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025-2026, per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che nel corso delle stagioni sportive 2024 - 2025 e 2025 - 2026 il sig. Laurini Roberto svolgesse il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre società dallo stesso rappresentata militanti nel campionato Under 15 e nel campionato Juniores, in assenza dell'abilitazione prevista dall'art. 39 del Settore Tecnico;

c) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, lett. Fc) e Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025-2026 per avere lo stesso, nel corso delle stagioni sportive 2024 - 2025 e 2025 - 2026, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società dallo stesso rappresentata militanti nel campionato Under 15 e nel campionato Juniores ad un tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

d) degli artt. 4, comma 1, e 28bis, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 10, commi 7 e 8, e 12, comma 1, del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni per avere lo stesso omesso di comunicare alla Commissione per le Politiche di Safeguarding la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della società dallo stesso rappresentata, nonché per avere lo stesso omesso di comunicare alla Commissione per le Politiche di Safeguarding l'avvenuta predisposizione e adozione del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione in conformità alle linee guida pubblicate con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 87/A del 31.8.2023;

ASD ARIS SAN POLO CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati i sig.ri Laurini Roberto e Zanini Mattia;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Mattia ZANINI,

Società ASD ARIS SAN POLO CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Mattia Zanini;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:

4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Mattia ZANINI,

€ 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD ARIS SAN POLO CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.
IT 50 K 01005 03309 000000001083
(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L' 11 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

CIRCOLARE N. 21 DELLA L.N.D. – CIRCOLARE N. 32/2026 CENTRO STUDI TRIBUTARI

Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 21 della L.N.D. dd. 06/11/2026, inerente "Circolare N. 32/2026 – Centro Studi Tributari LND".

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Segreteria

"IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO"

Di seguito trascriviamo il programma de "IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO":

11 GIORNATA ANDATA SABATO 14.11.2026

ECC	KRAS REPEN – MUGGIA 1967	14:30	
	POL. CODROIPO – NUOVO PORDENONE 24	**15:30**	(in accordo tra le soc.)
5	ANCONA LUMIGNACCO – CENTRO SEDIA NATISONE	14:30	
1C B	GEMONESE – TARCENTINA	15:30	(in accordo tra le soc.)

12 GIORNATA ANDATA SABATO 21.11.2026

ECC	PRO FAGAGNA – FORUM JULII	14:30	
	MUGGIA 1967 – U.FINCANTIERI MONFALCONE	14:30	(in accordo tra le soc.)
	POL. TAMAI – NK KRAS REPEN	**15:00**	(in accordo tra le soc.)
	SANVITESE – POL. CODROIPO	**15:30**	(in accordo tra le soc.)
PR	MARANESE – BUJESE CALCIO	14:30	
	CUSSIGNACCO CALCIO – PRO CERVIGNANO RUDA	14:30	(in accordo tra le soc.)
1C A	CALCIO AVIANO – CALCIO MANIAGO VAJONT	**15:00**	(in accordo tra le soc.)

COPPA ITALIA – STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

COPPA ITALIA ECCELLENZA

Di seguito ricordiamo il programma delle gare di ritorno delle SEMIFINALI della manifestazione di cui all'oggetto:

SEMIFINALE **R: 25/11/26 ORE 20:00**		**FINALE** **06/01/2027 ORE 15:00** **CAMPO FAGAGNA**
Gara 09		
U.FINCANTIERI MONFALCONE CALCIO TEOR		**Gara 11** Vincente gara 09 Vincente gara 10
Gara 10		
MUGGIA 1967 NK KRAS REPEN		

SEMIFINALI

Le gare di SEMIFINALE si svolgeranno con gare di andata e ritorno, **precisando che le società seconde nominate giocheranno la gara di ritorno in casa.**

Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45' l'uno; se al termine della gara di ritorno le squadre si trovassero in parità di punteggio (le reti in trasferta NON valgono doppio) si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Le due squadre vincenti accederanno alla finale.

SVINCOLI ART. 109

Trascriviamo qui di seguito i nominativi dei calciatori svincolati in base all'art. 109 delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data di nascita	Società
3.008.665	RUZZA Davide	05.01.2010	SAN LUIGI CALCIO
2.699.743	FANTINEL Thomas	27.11.2009	CORVA
3.689.957	VALDEMARIN Gabriele	22.06.2010	TRIESTE VICTORY ACADEMY
2.904.790	CASTELLANI Thomas	20.04.2011	ISONTINO CALCIO
2.717.301	COVRE Mattia	26.06.2009	SACILESE

SVINCOLO ART. 117 BIS

Trascriviamo qui di seguito il nominativo del calciatore svincolato in base all'art. 117 Bis delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data di nascita	Società
1.032.806	LESJAK Sebastian	13.01.2000	JUVENTINA S.ANDREA

PROGETTO FUTS ALL – CALCIO A 5 INCLUSIVO 2026/2027 - 2° TORNEO SPERIMENTALE FRIULI VENEZIA GIULIA

RISULTATI SECONDA GIORNATA – 09.11.2026 (POSTICIPO)

DYNAMIC FORTEZZA – VARMESE 23 – 4

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

NESSUNA COMUNICAZIONE

PROSSIMO TURNO

Ricordiamo, di seguito, il programma delle gare del prossimo turno:

3^ giornata – Domenica 15.11.26 – Pol. "D.Bruseschi", P.le Genova Cavalleria – Palmanova (UD)

ORE 09.00 DYNAMIC STELLATA – BAZINGA TRIESTE

ORE 10.30 DYNAMIC FORTEZZA – PRO CERVIGNANO RUDA

ORE 12.00 VARMESE – ISONTINO CALCIO

RIP: ZIO PINO ZEBRETTE

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Segreteria

CONVOCAZIONE SELEZIONE TERRITORIALE UNDER 15 FEMMINILE

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:

La presente convocazione riguarda la selezione territoriale U15 femminile denominata **"TERRE DI NORDEST"**, gestita dal Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia, coinvolgendo le province di **Gorizia, Udine, Trieste, Pordenone e Treviso**.

Al fine di poter osservare e selezionare le ragazze della categoria Under 15 del territorio di competenza, sia tesserate con società femminili sia tesserate con società maschili, il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia, prof. Giovanni Messina, con riferimento al programma di Sviluppo dell'Attività Under 15 Femminile, comunica l'elenco delle ragazze convocate per il giorno **GIOVEDI' 19 NOVEMBRE 2026** presso il **Campo sportivo di SACILE (PN), via Martiri Sfriso (campo sintetico) ,** per Test Match contro Gli esordienti secondo anno dell'ASD CALCIO SACILE 2026.

Le calciatrici convocate dovranno presentarsi puntuali e munite del kit personale di gioco (tuta, kway, maglia, calzoncini, calzettoni, scarpe da calcio e parastinchi).

Obbligatorio presentare al raduno il **certificato medico** in corso di validità e **la liberatoria allegata al presente CU compilata e firmata** (per chi non avesse già consegnato nei precedenti raduni).

Per qualsiasi comunicazione contattare la Team Manager della Selezione:

BARBARA LESA
-cell. 347 5217980
-e-mail: fem.friulivgsgs@figc.it
In caso di indisponibilità motivata delle calciatrici convocate, le Società devono darne immediata comunicazione tramite e-mail, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza.

STAFF

Selezionatore Under 15 Femminile: Massimiliano Petrella
Team Manager: Barbara Lesa
Allenatore dei portieri: Gianmarco Cortiula
Preparatore Atletico: Matteo Tonini
Psicologa: Giada Franco
Medico: Dott. Giovanni Piccolo

Si ringrazia la società ASD CALCIO SACILE 2026per la collaborazione e disponibilità offerta.

ORARIO RITROVO: ORE 14.45 – ALLENAMENTO DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 16.30

	COGNOME	NOME	CLUB
1	DE LAZZARI	RACHELE	SSD ARL TREVISO WOMEN
2	DE PIERI	AGNESE	SSD ARL TREVISO WOMEN
3	LAURICELLA	ANNA SHARY	SSD ARL TREVISO WOMEN
4	CASARIN	PENELOPE	FALMEC VITTORIO VENETO
5	BORGHESE	CHIARA	ASD FVG WOMEN UDINE ACADEMY
6	CESCO	CLARA	ASD FVG WOMEN UDINE ACADEMY
7	PASCUT	SERENA	ASD FVG WOMEN UDINE ACADEMY
8	PETRUCCIOLI	CASSANDRA	ASD FVG WOMEN UDINE ACADEMY
9	CESTER	ANGELICA	ASD ISM GRADISCA
10	MANI	AISHA	ASD ISM GRADISCA
11	MOTISI	GIULIA	ASD ISM GRADISCA
12	PUGLISI	MARIA GIOIA	ASD ISM GRADISCA
13	EL MSATFI	WYDAD	ASD TARCENTINA
14	PAFUNDI	MIA	ASD CLUB ALTURA
15	GHIANI	AURORA	NUOVO PORDENONE 2024 FC ASD
16	MUCIGNAT	SERENA	NUOVO PORDENONE 2024 FC ASD
17	NAPOL	ANGELICA	NUOVO PORDENONE 2024 FC ASD
18	PESTE	INGRID STEFANIA	NUOVO PORDENONE 2024 FC ASD
19	DE AGOSTINI	NOEMI	DE AGOSTINI ACADEMY
20	BRAIDOTTI	MELISSA	ASD UNION MARTIGNACCO

SISTEMA DI QUALITÀ DEI CLUB – PROGETTO PROGRAMMA INCONTRI INFORMATIVI PER CLUB DI 2°, 3° E 4° LIVELLO

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:

Relativamente agli incontri informativi previsti dal Sistema di Qualità dei Club, si specifica quanto di seguito:

- Il **Programma progetto Incontri di Formazione** (il cui fac simile è pubblicato come allegato del CU SGS n.28 - C.U. n.28 - SGS - Nota di Chiarimento n.1 - Sistema di Qualità Club Giovanili 2026 - Proroghe e chiarimenti), così come l'attestazione consuntiva (fac simile stesso link sopra) andrà caricato entro il 10/11/2026 **(TERMINE PERENTORIO IL 15/11/2026)** attraverso il link che vi arriverà via mail una volta compilato il Modulo di Presentazione nel portale dedicato;
- L'**attestazione consuntiva degli incontri** (il cui fac simile è pubblicato come allegato del CU SGS n.28 - C.U. n.28 - SGS - Nota di Chiarimento n.1 - Sistema di Qualità Club Giovanili 2026 - Proroghe e chiarimenti), andrà caricata **entro il 31/12/2026** (primi 2 incontri) ed **entro il 10/5/2027** (2+2 incontri), attraverso il link che vi arriverà via mail una volta compilato il Modulo di Presentazione nel portale dedicato;
- I **singoli incontri** (2 entro il 31/12/2026 CON ATTESTAZIONE ENTRO LA MEDESIMA DATA, 2 entro il 30/4/2027 CON ATTESTAZIONE ENTRO IL 10/5/2027) andranno comunicati di volta in volta, almeno 10 giorni prima della data dell'evento, utilizzando il file allegato (da lasciare in word) per la sua pubblicazione sui CU

Ricordo che per ogni richiesta relativa al *Sistema di Qualità* questa è la mail di riferimento:

friuliveneziagiulia.sgs@figc.it

Si ricorda infine la sezione nel sito FIGC, pagina regionale, in cui trovare le info relative al Sistema di Qualità dei Club utili per i club del FVG:

Sistema di Qualità dei Club s.s. 2026/27

SISTEMA RICONOSCIMENTO CLUB GIOVANILI – CLUB DI 1°, 2°, 3° E 4° LIVELLO S.S. 2026/2027 E CONSEGNA MODULO DI PRESENTAZIONE

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:

Il Manuale di Qualità dei Club Giovanili è stato pubblicato con CU SGS n.18 del 11/8/2026 ed è scaricabile **QUI**

Il CU SGS n.28 (scaricabile **QUI**) chiarisce alcuni aspetti relativi al Manuale di Qualità dei Club Giovanili

Il CU SGS n.35 (scaricabile **QUI**) specifica come creare e caricare il Modulo di Presentazione e altri documenti.

I Club di 1 Livello che ancora non avessero inviato la Dichiarazione di Impegno, sono invitati a farlo.

I Fac Simili di *Dichiarazione di Impegno* da utilizzare per i Club di 1 Livello sono scaricabili dal link sotto.

- scarica **QUI** il file "Allegato 10a" per il Riconoscimento di 1° Livello (anche in allegato al presente CU)

Le *Dichiarazione di Impegno* vanno inviate esclusivamente utilizzando il Form accessibile dal seguente link:

Per caricare la Dichiarazione di Impegno per essere riconosciuti Club di 1° Livello usa il seguente link:
https://forms.gle/yKBAvFfQWJT2K16d7

Di seguito, ad integrazione della nota pubblicata sul CU FVG n.42 del 30/10/2026, sul CU FVG n.43 del 5/11/2026, sul CU FVG n.44 del 6/11/2026, i club che hanno inviato:

1) la *Dichiarazione di Impegno* a rispettare i requisiti per il livello richiesto e
2) **in grassetto**, i Club che hanno anche inviato il *Modulo di Presentazione* secondo le modalità previste (per i dettagli procedurali vedasi CU FVG n.37 del 22/10/2026 – clicca **QUI**) (elenco aggiornato alle ore 15.00 del 10/11/2026):

CLUB DI 1° LIVELLO

DELEGAZIONE DI GORIZIA

US AZZURRA
ASD AUDAX SANROCCHESE
ASD BISIACA ROMANA
ASD CALCIO PIERIS 1925
ACD CORMONESE
ASD FALCON GIRLS ACADEMY
ASD GRADESE CALCIO
ASD ISONTINO CALCIO
ASD JUVENTINA
ASD MOSSA
ASD PRO GORIZIA
ASD PRO ROMANS 1921
ASD RONCHI CALCIO
ASD SOVODNJE
ASD TERZO
ASD TORRE T.C.
ASD TURRIACO 1922

DELEGAZIONE DI TRIESTE

ASD BREG ASD
ASD CENTRO GIOVANILE STUDENTI
ASD CHIARBOLA PONZIANA CALCIO
ASD DOMIO
GSD FANI OLIMPIA
ASD MONTEBELLO DON BOSCO
ASD MUGGIA 1967
ASD NUOVO SONCIN CALCIO
ASD ROIANESE
ASD SAN GIUSTO FOOTBALL ACADEMY
ASD SANT'ANDREA SAN VITO
ASD ASD SISTIANA SESLJAN
US TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L.
ASD ZARJA

DELEGAZIONE DI PORDENONE

ASD ARZINO
ASD BORGOMEDUNA CALCIO
ASD CALCIO BANNIA
ASD CALCIO ZOPPOLA
APC CHIONS
AC CORDENONESE 3S ASD
GSD FIDES
ASD GS CONDOR
ASD MANIAGO
ASD POLCENIGO-BUDOIA
ASD PORDENONE CALCIO A 5
ASD PRATA CALCIO
ASD PRAVIS 1971
GSD PRODOLONESE
ASD PRO FAGNIGOLA
ASD REAL CASTELLANA
ASD SACILESE
ASD SANVITESE
ASD SAS CASARSA
ASD S. FRANCESCO
GSD SAVORGNANESE
ASD SESTO BAGNAROLA
ASD TORRE (da caricare la Dichiarazione di Impegno)
ASD VIVAI COOP RAUSCEDO/GRAVIS
ASD VIVARINA

DELEGAZIONE DI TOLMEZZO

ASD ALTO PIAVE
ASD MOBILIERI SUTRIO
ASD OVARESE
ASD VELOX PAULARO
ASD VILLA

DELEGAZIONE DI UDINE

ASD ACADEMY ANCONA
ASD AMICI DELLO SPORT
ASD ANCONA LUMIGNACCO
ASD ARTENIESE
ASD AURORA BUONACQUISTO
ASD AZZURRA PREMARIACCO
ACD BAIANO
ASD BRIAN LIGNANO
ASD CALCIO TEOR
GS CHIAVRIS
ASD COMETAZZURRA
ASD CORNO CALCIO 1929
ASD CUSSIGNACCO CALCIO
DE AGOSTINI ACADEMY ASD
ASD DEPORTIVO JUNIOR
ASD FORUM JULII CALCIO
ASD FULGOR
ASD F.V.G. WOMEN UDINE
ASD MAGNANO IN RIVIERA
ASD MAJANESE
ASD MOIMACCO
ASD MORUZZO
ASD NUOVA PASIANESE ACADEMY
US PALAZZOLO
ASD PALMARKET PAGNACCO
POLISPORTIVA CODROIPO ASD
ASD PORPETTO
ASD RANGERS
ASD UP REANESE
ASD RIVIGNANO
ASD RIVOLTO
ASD SAN DANIELE CALCIO
ASD SAN GOTTARDO
ASD SAVORGNANESE – FAEDIS
ASD SEDEGLIANO
ASD SERENISSIMA
ASD SEVEGLIANO FAUGLIS
ASD TARCENTINA
ASD TOLMEZZO CARNIA
ASD TORREANESE
ASD UC 3 STELLE
ASD TRICESIMO
ASD UNION'91
ASD UNIONE BASSO FRIULI
ASD VALNATISONE CALCIO

CLUB DI 2° LIVELLO

DELEGAZIONE DI GORIZIA

ASD FIUMICELLO 2004
ASD UNIONE FINCANTIERI MONFALCONE
ASD UNIONE FRIULI ISONTINA

DELEGAZIONE DI TRIESTE

ASD CLUB ALTURA
ASD POLISPORTIVA OPICINA
SANT'IGNAZIO SSD ARL
ASD TRIESTE VICTORY ACADEMY
ASD VESNA

DELEGAZIONE DI PORDENONE

ASD CALCIO AVIANO
ASD CALCIO MANIAGO VAJONT
ASD CALCIO SACILE 2026
ASDC FIUME VENETO BANNIA
ASD RORAI PORCIA
ASD SPAL CORDOVADO
ASD AC VIRTUS ROVEREDO

DELEGAZIONE DI UDINE

ASD BUTTRIO
ASD POLISPORTIVA COMUNALE LESTIZZA
US PRO FAGAGNA
ASD SANTAMARIA
ASD RIVE D'ARCANO FLAIBANO
UDINE UNITED RIZZI CORMOR SSD A RL

DELEGAZIONE DI TOLMEZZO

ASD CAVAZZO

CLUB DI 3° LIVELLO

CLUB	PROGETTO QUALIFICANTE
DELEGAZIONE DI PORDENONE	
NUOVO PORDENONE 2024 FC ASD	Sviluppo Programma Evolution Programme all'interno del Club
ASD CONUNALE FONTANAFREDDA	Sviluppo Programma Evolution Programme all'interno del Club
POLISPORTIVA TAMAI ASD	Sviluppo Progetto Area Psicologica
DELEGAZIONE DI TRIESTE	
ASD SAN LUIGI CALCIO	Accordo con Istituto Scolastico
DELEGAZIONE DI UDINE	
CJARLINS MUZANE SSD A RL	Sviluppo Programma Evolution Programme all'interno del Club
DONATELLO CALCIO ASD	Sviluppo Progetto Area Psicologica
SS SANGIORGINA	Accordo con Istituto Scolastico
ASD UNION MARTIGNACCO	Sviluppo Programma Evolution Programme all'interno del Club

CLUB DI 4° LIVELLO

UDINESE CALCIO spa

NB: in grassetto, negli elenchi sopra, si certifica la regolare ricezione del *Modulo di Presentazione,* non la correttezza dei contenuti (che rimane una responsabilità del Club).

Tutti i club sono tenuti a rispettare le obbligatorietà dei tecnici.

Per le obbligatorietà dei tecnici, previste dal Regolamento del Settore Tecnico, si rimanda al CU Settore Tecnico n. 7 del 22/7/2026 riportato anche nel CU FVG n.6 del 4/8/2026
In estrema sintesi, non esaustiva, come requisito minimo: è obbligatorio un tecnico abilitato per ogni squadra dell'attività agonistica (giovanissimi e allievi) ed un tecnico abilitato per ogni categoria di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti).
Si ricorda che uno stesso allenatore abilitato non può occupare più ruoli in cui sia prevista l'obbligatorietà.

I Club giovanili che non rispetteranno i requisiti e i criteri minimi previsti dalle Obbligatorietà riferite ad allenatori e allenatrici con relative qualifiche saranno identificati come Club "Non Classificati".

Saranno inoltre identificati come Club "Non Classificati" i Club che non presenteranno il "Modulo di Presentazione del Club". (CU SGS n.18, pag.5 – clicca **QUI**)

PER I CLUB DI TUTTI I LIVELLI

L'inosservanza del termine del 15/11/2026 (termine perentorio) nel deposito del "Modulo di Presentazione del Club" costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con un'ammenda fino ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) da comminare ai Club inadempienti. (CU SGS n. 18 del 11/8/2026, Manuale del Sistema di Qualità del Club Giovanile, pag. 10)

CORSI GRASSROOTS LEVEL E ("ENTRY LEVEL") PER DIRIGENTI

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:

Come già ricordato nel CU FVG n. 43 del 5/11/2026, il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. indice ed organizza un corso informativo rivolto a Dirigenti che operano nell'attività di base e giovanile in ambito delle Società affiliate alla FIGC.

Il corso, la cui partecipazione è a titolo gratuito, avrà la durata complessiva di n° 18 ore.

Il Corso si svolgerà con MODALITA' MISTA (ovvero sia con lezioni on line sia con lezioni in presenza) e avrà a **SAN PIER D'ISONZO (GO) in Via Roma, 39** come da calendario alla fine dell'allegato bando.

Il Corso avrà inizio il giorno lunedì 30 novembre 2026 alle ore 18.00.

Il termine del corso è previsto il giorno giovedì 8 gennaio 2027.

Come dal CU SGS n.18 "Manuale del Sistema di Qualità dei Club Giovanili" (Sistema di qualità dei Club Giovanili, pagg. 33-34):

- ogni club di 1°, 2°, 3° e 4° livello deve avere "un **Segretario del Settore Giovanile** ed un **Referente del Sistema di Qualità** che sia tesserato per la Società stessa, che si impegni a partecipare ad un Corso per Dirigenti "Entry Level" ('Livello E') o al successivo Corso per "Dirigenti Scuola Calcio" ("Livello D") organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico a livello territoriale",
- Ogni Club di 3° Livello deve avere "un **Segretario dell'Attività di Base**, che sia tesserato per la Società stessa, che si impegni a partecipare ad un Corso per Dirigenti "Entry Level" ('Livello E') o al successivo Corso per "Dirigenti Scuola Calcio" ("Livello D") organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico a livello territoriale".

La scadenza della pre-iscrizione è il 15 novembre 2026.

Si allega il bando per i relativi dettagli.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

Segreteria

INCONTRI INFORMATIVI

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina.

Le sottoelencate Società, in ottemperanza al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico per la s.s. 2026-2027, organizzano i seguenti incontri informativi rivolti a genitori/parenti degli atleti, dirigenti accompagnatori e tecnici:

A.S.D. RORAI PORCIA
Titolo: SIAMO QUELLO CHE MANGIAMO
Data: giovedì 12 novembre 2026 – ore 20.00
Luogo: sala Diemoz – Auditorium, via delle Risorgive 3 - Porcia (PN)
Relatori: Dott.ssa Giulia Ganis, Biologa Nutrizionista, Dott.ssa Valentina Polita, Biologa Nutrizionista

A.S.D. UNIONE FINCANTIERI MONFALCONE
Titolo: EVOLUTION PROGRAMME DALL'ATTIVITA' DI BASE ALL'AGONISTICA, APPROFONDIMENTI SULLO STILE DI CONDUZIONE
Data: giovedì 12 novembre 2026 – ore 19.30
Luogo: campo sportivo, via Boito 53 – Monfalcone (GO)
Relatori: Simone Rizzo, Allenatore UEFA C, Responsabile Tecnico AdB A.S.D. Unione Fincantieri Monfalcone

A.S.D. CALCIO MANIAGO VAJONT
Titolo: CRESCERE GIOCANDO: STRUTTURARE L'ALLENAMENTO DEI PIUì PICCOLI
Data: venerdì 13 novembre 2026 – ore 18.30
Luogo: sala riunioni stadio Toni Bertoli, via Marco Polo – Maniago (PN)
Relatori: Cristian Barazzutti, Allenatore UEFA B, Responsabile Tecnico Territoriale Settore Giovanile Scolastico (SGS) FVG

A.S.D. COMUNALE FONTANAFREDDA
Titolo: LA CORRETTA ALIMENTAZIONE DEL GIOVANE CALCIATORE
Data: lunedì 16 novembre 2026 – ore 19.30
Luogo: Centro di Aggregazione Oratorio SS. Redentore, viale dello Sport 8 – Fontanafredda (PN)
Relatori: Paolo Migliavacca, Coordinatore area tecnica pre-agonistica F.C. Internazionale Milano

A.S.D. A.C. VIRTUS ROVEREDO
Titolo: OLTRE LE PAROLE: COMUNICARE NELLO SPORT
Data: lunedì 16 novembre 2026 – ore 20.00
Luogo: online – link: https://teams.live.com/meet/9331712252158?p=y6HHvCfgZC0JoGP5gd
Relatori: Dott.ssa Elisa Petrello, Psicologa

A.S.D.C. FIUME VENETO BANNIA
Titolo: UN ASSIST PER LA CRESCITA: COME FARE SQUADRA CON IL CLUB E I PROPRI FIGLI
Data: lunedì 23 novembre 2026 - ore 20.00
Luogo: sala conferenze c/o Stadio Comunale, via Verdi 18 – Fiume Veneto (PN)
Relatori: Dott.ssa Valentina Lugo, Psicologa

A.S.D. CALCIO SACILE 2026
Titolo: ALLENARE UN SETTORE GIOVANILE: METODOLOGIE A CONFRONTO
Data: martedì 24 novembre 2026 - ore 20.00
Luogo: sede sociale, via Martiri Sfrisio 12D – Sacile (PN)
Relatori: Lorenzo Ravagnolo, Allenatore UEFA B

A.S.D.C. FIUME VENETO BANNIA
Titolo: NOVITA' REGOLAMENTARI E APPROFONDIMENTO SULLE CASISTICHE PRINCIPALI DEL REGOLAMENTO
Data: lunedì 30 novembre 2026 - ore 20.00
Luogo: sala conferenze c/o Stadio Comunale, via Verdi 18 – Fiume Veneto (PN)
Relatori: Marco Canese, Arbitro, Gabriele Poles, Arbitro

DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI

Trascriviamo qui di seguito i nominativi delle calciatrici alle quali è stata concessa la deroga per partecipare ad attività miste (bambini/bambine) con la possibilità di giocare nella fascia di età inferiore alla propria in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico dell'11 Luglio 2025. :

Cognome e Nome	Categoria	Data di nascita	Società
DE AGOSTINI Noemi	Esordienti 2° Anno (nati nel 2014)	28.06.2013	De Agostini Academy
BORGHESE Chiara	Esordienti 2° Anno (nati nel 2014)	25.01.2013	F.V.G. Women Udine
CESCO Clara	Esordienti 2° Anno (nati nel 2014)	28.09.2012	F.V.G. Women Udine
CONTE Sofia	Esordienti 2° Anno (nati nel 2014)	03.02.2012	F.V.G. Women Udine
PASCUT Serena	Esordienti 2° Anno (nati nel 2014)	15.01.2012	F.V.G. Women Udine
PETRUCCIOLI Cassandra	Esordienti 2° Anno (nati nel 2014)	30.09.2012	F.V.G. Women Udine
ZAMPARO Noemi	Esordienti 2° Anno (nati nel 2014)	30.01.2013	F.V.G. Women Udine
ZGARDEH Selma	Primi Calci (nati nel 2018 - 2019)	24.12.2017	Fani Olimpia
EL MSATFI Widad	Esordienti 2° Anno (nati nel 2014)	31.05.2012	Tarcentina
ZUDEK Linda	Esordienti 2° Anno (nati nel 2014)	16.06.2012	Trieste Victory Academy

TORNEI AUTORIZZATI

Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:

TORNEO	Categoria Calciatori	Categoria Torneo	Dal	Al	Società
Minifootball 2026	Primi calci	Regional	29/11/26	//	Sedegliano
Minifootball 2026	Piccoli Amici	Regional	29/11/26	//	Sedegliano
Torneo di San Nicolò lo gioco FVG	Primi calci	Regional	05/12/26	//	U.Fincantieri Monfalcone
Torneo di San Nicolò lo gioco FVG	Piccoli Amici	Regional	05/12/26	//	U.Fincantieri Monfalcone

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

NUMERO TELEFONICO PRONTO A.I.A. TRIESTE

NUMERO TELEFONICO PRONTO A.I.A. TRIESTE
338 / 4763545

Si ricorda il numero telefonico PRONTO A.I.A. per i Campionati di competenza della Delegazione di Trieste:

2ª Categoria "D" Allievi U17 Giovanissimi U15 Giovanissimi U14

Si invitano le Società a contattare il PRONTO A.I.A. nel caso in cui, a 45 MINUTI dall'inizio della gara, l'arbitro non fosse ancora pervenuto nell'impianto di gioco.

CAMPIONATO GIOVANISSIMI U15 – GIORNATA INFRASETTIMANALE

Si evidenzia la giornata infrasettimanale (11ª di andata - mercoledì 25/11/2026). Si invitano le Società ad accordarsi e comunicare l'orario di svolgimento della gara.

RITIRO CARTELLINI

Le sottosegnate società sono invitate a contattare gli Uffici della Delegazione Provinciale per il ritiro di cartellini:

BREG
CLUB ALTURA
COSTALUNGA
DOMIO
FANI OLIMPIA
MONTEBELLO DON BOSCO
MUGGIA 1967
NUOVO SONCINI CALCIO
OPICINA
S.GIUSTO FOOTBALL ACADEMY
SAN LUIGI CALCIO
SISTIANA SESLJAN
TRIESTE VICTORY ACADEMY
TRIESTINA CALCIO 1918
VESNA
ZARJA

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Orario di Giuoco

CAMPIONATO GIOVANISSIMI U15 PROV. TRIESTE

- La società **A.S.D. DOMIO** ha comunicato che disputerà tutte le gare interne del Campionato Giovanissimi U15 **alle ore 9.30** anziché alle ore 10.30.

TORNEO PULCINI – FASE AUTUNNALE

- La Società **SANT ANDREA SAN VITO** ha comunicato le seguenti variazioni di orario di inizio delle gare interne nelle Categorie PULCINI:

PULCINI "A" dalle ore 13.30 alle ore 13.00
PULCINI "B" dalle ore 13.30 alle ore 13.00
PULCINI "C" dalle ore 14.30 alle ore 14.15
PULCINI "D" dalle ore 14.30 alle ore 14.15

- La società **A.S.D. DOMIO** ha comunicato che **la squadra pulcini Domio Verdi** disputerà tutte le gare interne del Torneo Pulcini Girone "C" **alle ore 16.00** anziché alle ore 17.30.

Campo di Giuoco e Orario

TORNEO PULCINI – FASE AUTUNNALE

- La Società **A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO** ha segnalato che **fino a nuova comunicazione disputerà le gare interne del Torneo Pulcini Girone "E" sul Campo di Campanelle alle ore 16.30.**

TORNEO PRIMI CALCI – FASE AUTUNNALE

- Sarà cura della Società **A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO comunicare il campo e l'orario delle gare interne della squadra PRIMI CALCI Raggruppamento "D" finché il Campo Modolo non sarà agibile.**

Segue Modifiche al Progamma Gare

Altre Variazioni

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA TRIESTE

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
14/11/2026	8 A	VESNA	PRO ROMANS 1921	15/11/2026	15:00	14:30	
15/11/2026	8 A	TURRIACO 1922	CAMPANELLE		15:00	14:30	

CAMPIONATO ALLIEVI U17 PROV. TRIESTE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
15/11/2026	7 A	SANT ANDREA SAN VITO	FIUMICELLO 2004		11:30	09:00	BARUT ASD DOMIO MATTONAIA LOCALITA MATTONAIA 610
26/11/2026	7 A	TORRE	S.GIUSTO FOOTBALL ACADEMY	15/11/2026	19:00	10:30	COMUNALE CAMPOLONGO TAPOGLIANO VIA DEI BERSAGLIERI

CAMPIONATO GIOVANISSIMI U15 PROV. TRIESTE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
25/11/2026	11 A	CHIARBOLA PONZIANA CALCIO	ZARJA A.S.D.		18:30	09:00	

TORNEO ESORDIENTI – FASE AUTUNNALE

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
05/12/2026	3 A	SANT ANDREA SAN VITO SQ.B	DOMIO Verdi	31/10/2026	13:30	15:30	

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
14/11/2026	5 A	ROIANESE SQ.C	DOMIO Green		14:00	17:00	BUFFALO - CAMPO A TRIESTE VIA PETRACCO 8
05/12/2026	3 A	SANT ANDREA SAN VITO SQ.C	DOMIO Green	31/10/2026	15:00	17:00	

TORNEO PULCINI – FASE AUTUNNALE

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
DA DEST	3 A	SANT IGNAZIO Gialli	MUGGIA 1967 Viola	31/10/2026			

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
18/11/2026	5 A	DOMIO Verdi	OPICINA SQ.C	14/11/2026	17:00	16:00	
DA DEST	3 A	NUOVO SONCINI CALCIO	MUGGIA 1967 Blu	31/10/2026			

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
12/11/2026	4 A	CLUB ALTURA Blu	DOMIO Bianchi	07/11/2026	18:00	15:00	

GIRONE E

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
16/11/2026	5 A	MONTEBELLO DON BOSCO	CLUB ALTURA Femm	14/11/2026	18:00	16:30	ALTURA - COMUNALE TRIESTE VIA SUPPAN 23
05/12/2026	2 A	S.GIUSTO FOOTBALL ACADEMY	CLUB ALTURA Femm	24/10/2026	15:30		

Segue Modifiche al Progamma Gare

TORNEO PRIMI CALCI – FASE AUTUNNALE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
14/11/2026	5 A	NUOVO SONCINI CALCIO	DOMIO Bianchi		15:00	16:00	ASD DOMIO A7 MATTONAIA LOC. MATTONAIA
14/11/2026	5 A	SAN LUIGI CALCIO	ROIANESE		09:00	15:00	SAN LUIGI COMUNALE TRIESTE VIA FELLUGA 58
25/11/2026	4 A	DOMIO Bianchi	OPICINA	07/11/2026	17:00	16:15	

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
12/11/2026	1 A	SANT ANDREA SAN VITO SQ.B	CLUB ALTURA Verde	17/10/2026	16:30	13:30	ALTURA - COMUNALE TRIESTE VIA SUPPAN 23
14/11/2026	5 A	SAN LUIGI CALCIO SQ.B	ROIANESE SQ.B		10:30	16:15	SAN LUIGI COMUNALE TRIESTE VIA FELLUGA 58
25/11/2026	4 A	DOMIO Verdi	OPICINA SQ.B	07/11/2026	17:00	15:00	

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
12/11/2026	3 A	FANI OLIMPIA	ZARJA A.S.D.	31/10/2026	17:00	15:30	
19/11/2026	5 A	FANI OLIMPIA	CHIARBOLA PONZIANA Bianco	14/11/2026	16:30	15:30	
DA DEST	4 A	CHIARBOLA PONZIANA Bianco	MUGGIA 1967 Bianchi	07/11/2026			

RISULTATI GARE

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA TRIESTE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D - 7 Giornata - A			
CAMPANELLE	- I.S.M. GRADISCA	1 - 5	
COSTALUNGA	- TRIVIGNANO	1 - 4	
PRO ROMANS 1921	- MOSSA	0 - 3	
PRO-SECCO PRIMORJE	- ZARJA A.S.D.	0 - 5	
SOVODNJE	- VESNA	3 - 3	
STUDENTI	- TURRIACO 1922	1 - 2	
TORRE	- CORMONESE	4 - 0	

CAMPIONATO ALLIEVI U17 PROV. TRIESTE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A			
CAMPANELLE	- CAMPANELLE sq.B	12 - 5	
FIUMICELLO 2004	- ISONTINO CALCIO	1 - 0	
S.GIUSTO FOOTBALL ACADEMY	- AUDAX SANROCCHESE	1 - 4	
STUDENTI	- SANT ANDREA SAN VITO	0 - 8	
UNIONE FRIULI ISONTINA	- SAN GIOVANNI A.S.D.	2 - 1	

CAMPIONATO GIOVANISSIMI U15 PROV. TRIESTE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - A			
CAMPANELLE	- DOMIO	4 - 2	
FIUMICELLO 2004	- MUGGIA 1967	1 - 1	
ISONTINO CALCIO	- S.GIUSTO FOOTBALL ACADEMY	3 - 0	
SAN GIOVANNI A.S.D.	- STUDENTI	1 - 2	
U.FINCANTIERI MONFALCONE	- AZZURRA	8 - 0	
ZARJA A.S.D.	- FANI OLIMPIA	5 - 2	

CAMPIONATO GIOVANISSIMI U14 PROV. TRIESTE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A			
ISONTINO CALCIO	- SANT ANDREA SAN VITO	0 - 0	
MUGGIA 1967	- ZARJA A.S.D.	0 - 5	
OPICINA	- TRIESTE VICTORY ACADEMY	2 - 2	
SAN GIOVANNI A.S.D.	- CAMPANELLE	1 - 3	
U.FINCANTIERI MONFALCONE	- SAN LUIGI CALCIO	0 - 5	

TORNEO ESORDIENTI – FASE AUTUNNALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A			
(1) BREG	- OPICINA	DISP	

(1) - disputata il 05/11/2026

GIRONE B - 3 Giornata - A			
MUGGIA 1967 Blu	- TRIESTE VICTORY ACADESQ.B	DISP	
(1) ROIANESE	- ZARJA A.S.D.	DISP	

(1) - disputata il 09/11/2026

GIRONE C - 3 Giornata - A			
(1) SANT IGNAZIO Gialli	- DOMIO Bianchi	DISP	
(1) VESNA Blu	- S.GIUSTO FOOTBALL ACADEMY	DISP	

(1) - disputata il 05/11/2026

GIRONE D - 3 Giornata - A			
(1) MONTEBELLO DON BOSCO	- SANT IGNAZIO Blu	DISP	

(1) - disputata il 09/11/2026

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A			
OPICINA SQ.B	- BREG	DISP	
SAN LUIGI CALCIO SQ.B	- OPICINA	DISP	
SANT ANDREA SAN VITO	- SAN LUIGI CALCIO	DISP	

GIRONE B - 4 Giornata - A			
DOMIO Verdi	- ZARJA A.S.D.	DISP	
MUGGIA 1967 Blu	- ROIANESE	DISP	
SAN LUIGI CALCIO SQ.C	- SANT ANDREA SAN VITO SQ.B	DISP	

GIRONE C - 4 Giornata - A			
CLUB ALTURA	- FANI OLIMPIA	DISP	
DOMIO Bianchi	- SAN GIOVANNI A.S.D.	DISP	
MUGGIA 1967 Bianchi	- VESNA Blu	DISP	

GIRONE D - 4 Giornata - A			
CLUB ALTURA Femm	- ROIANESE SQ.C	DISP	
(1) DOMIO Green	- NUOVO SONCINI CALCIO	DISP	
SANT IGNAZIO Blu	- SANT ANDREA SAN VITO SQ.C	DISP	

(1) - disputata il 08/11/2026

Segue Risultati

TORNEO PULCINI – FASE AUTUNNALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 3 Giornata - A			
(1) OPICINA SQ.B	- ZARJA A.S.D.	DISP	

(1) - disputata il 03/11/2026

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A			
OPICINA	- SAN LUIGI CALCIO SQ.B	DISP	
SAN LUIGI CALCIO	- VESNA	DISP	

GIRONE B - 4 Giornata - A			
CHIARBOLA PONZIANA Blu	- MUGGIA 1967 Viola	DISP	
OPICINA SQ.B	- SANT IGNAZIO Gialli	DISP	
ZARJA A.S.D.	- ROIANESE	DISP	

GIRONE C - 4 Giornata - A			
OPICINA SQ.C	- NUOVO SONCINI CALCIO	DISP	
SAN LUIGI CALCIO SQ.C	- DOMIO Verdi	DISP	
SANT IGNAZIO GialloBlu	- MUGGIA 1967 Blu	DISP	

GIRONE D - 4 Giornata - A			
CHIARBOLA PONZIANA Bianco	- MUGGIA 1967 Bianchi	DISP	
FANI OLIMPIA	- SAN LUIGI CALCIO SQ.D	DISP	

GIRONE E - 4 Giornata - A			
CLUB ALTURA Femm	- NUOVO SONCINI CALCIO sq.B	DISP	
SAN LUIGI CALCIO SQ.E	- MONTEBELLO DON BOSCO	DISP	
SANT IGNAZIO Blu	- TRIESTE VICTORY ACADESQ.C	DISP	

TORNEO PRIMI CALCI – FASE AUTUNNALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

RAGGRUPPAMENTO A - 2 Giornata - A			
SAN GIOVANNI A.S.D.	- CHIARBOLA PONZIANA Blu	DISP	Y

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

RAGGRUPPAMENTO A - 3 Giornata - A			
(1) SANT ANDREA SAN VITO	- DOMIO Bianchi	DISP	

(1) - disputata il 09/11/2026

RAGGRUPPAMENTO B - 3 Giornata - A			
(1) SANT ANDREA SAN VITO SQ.B	- DOMIO Verdi	DISP	
TRIESTE VICTORY ACADEMY	- ROIANESE SQ.B	DISP	

(1) - disputata il 09/11/2026

RAGGRUPPAMENTO C - 3 Giornata - A			
MUGGIA 1967 Bianchi	- OPICINA SQ.C	DISP	

RAGGRUPPAMENTO D - 3 Giornata - A			
SANT ANDREA SAN VITO SQ.C	- SANT IGNAZIO Blu	DISP	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

RAGGRUPPAMENTO A - 4 Giornata - A			
CHIARBOLA PONZIANA Blu	- NUOVO SONCINI CALCIO	DISP	
SAN GIOVANNI A.S.D.	- SAN LUIGI CALCIO	DISP	

RAGGRUPPAMENTO B - 4 Giornata - A			
MUGGIA 1967 Blu	- SANT ANDREA SAN VITO SQ.B	DISP	
SAN GIOVANNI A.S.D. SQ.B	- SAN LUIGI CALCIO SQ.B	DISP	

RAGGRUPPAMENTO C - 4 Giornata - A			
SANT IGNAZIO Gialli	- OPICINA SQ.C	DISP	
ZARJA A.S.D.	- S.GIUSTO FOOTBALL ACADEMY	DISP	

RAGGRUPPAMENTO D - 4 Giornata - A			
MONTEBELLO DON BOSCO	- NUOVO SONCINI CALCIO sq.B	DISP	
SAN LUIGI CALCIO SQ.D	- SANT ANDREA SAN VITO SQ.C	DISP	
SANT IGNAZIO Blu	- CLUB ALTURA Blu	DISP	

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale Avv. Giuliano Marin, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A., Sig. Tiberio Fiore, nella seduta del 12/11/2026 hanno adottato le decisioni che integralmente si riportano di seguito:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA TRIESTE

GARE DEL 8/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 CORMONESE

Per comportamento scorretto dei sostenitori per gran parte della partita, con utilizzo di espressioni gravemente irriguardose e dai toni minacciosi ed aggressivi nei confronti del Direttore di Gara.

Euro 100,00 CAMPANELLE

Per comportamento scorretto di un gruppo di sostenitori per gran parte della partita, con utilizzo di espressioni gravemente irriguardose nei confronti del Direttore di Gara.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 22/11/2026

FIORELLI SIMONE	(CORMONESE)	MILOSEVIC DANIJEL	(COSTALUNGA)

AMMONIZIONE (I INFR)

LUPIDI LIVIO	(CORMONESE)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (III INFR)

MASALA ROBERTO	(CAMPANELLE)	ZOBEC IGOR	(ZARJA A.S.D.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SIMIC STEFAN	(COSTALUNGA)	RIZZOTTO MATTEO	(PRO-SECCO PRIMORJE)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LO MANTO ENRICO JUNIOR	(CORMONESE)	RAMIC NEVZET	(PRO ROMANS 1921)

AMMONIZIONE (II INFR)

LUONGO SALVATORE	(CAMPANELLE)	IUSSA MICHELE	(CORMONESE)
PAROVEL DANIELE	(MOSSA)	BLASON ERIK	(PRO-SECCO PRIMORJE)
CASTIGLIONI SAMUELE	(PRO-SECCO PRIMORJE)	HELLER STEFANO	(PRO-SECCO PRIMORJE)
CIBINI MITJA	(SOVODNJE)	BOVINO MARCO	(STUDENTI)
TOGNON ELIA	(TORRE)	FERRARA CLAUDIO	(TURRIACO 1922)
RADEV SIMEON	(TURRIACO 1922)	CERMELJ JAN	(VESNA)

AMMONIZIONE (I INFR)

SALIU AJMEN	(CAMPANELLE)	NDOUR BAKARY	(CORMONESE)
SCLAUZERO ANDREA	(CORMONESE)	COPPOLA VINCENZO	(COSTALUNGA)
GUADAGNA MATTEO	(I.S.M. GRADISCA)	RUSSO MARCO	(MOSSA)
LUONGO RICCARDO	(PRO ROMANS 1921)	BANDELJ AMADEJ	(SOVODNJE)
CERNE DANJEL	(SOVODNJE)	VISINTIN JASON	(SOVODNJE)
ZEJNUNI KUDRET	(SOVODNJE)	ALBERICO FRANCESCO	(STUDENTI)
MOVIO THOMAS	(TORRE)	POZZETTO GABRIELE	(TURRIACO 1922)
ZIN MARCO	(TURRIACO 1922)	SANCIN JAN JAKOB	(VESNA)
UDOVICICH CLAUDIO	(VESNA)	ZUPPA SIMONE	(VESNA)
STOPAR MATJAZ	(ZARJA A.S.D.)		

CAMPIONATO ALLIEVI U17 PROV. TRIESTE

GARE DEL 8/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

OMETTO RICCARDO	(AUDAX SANROCCHESE)	JARMOUNE ASSOU	(S.GIUSTO FOOTBALL ACADEMY)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

VISINTIN MATTEO	(AUDAX SANROCCHESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

DI SIENA MASSIMO	(AUDAX SANROCCHESE)	BELLETTI FRANCESCO	(CAMPANELLE sq.B)
COMINO MATTEO	(SANT ANDREA SAN VITO)		

AMMONIZIONE (I INFR)

PERVIZ NERMIN	(AUDAX SANROCCHESE)	ACAMPORA DAVIDE	(ISONTINO CALCIO)
GARONNA FLAVIO	(ISONTINO CALCIO)	STANIC MATTEO	(ISONTINO CALCIO)
BORGHESI CARLO	(S.GIUSTO FOOTBALL ACADEMY)	GUEYE SERIGNE NAR	(S.GIUSTO FOOTBALL ACADEMY)
VARGA KIRALY LORAND	(S.GIUSTO FOOTBALL ACADEMY)	PERIC STEFAN	(SAN GIOVANNI A.S.D.)
GRUDEN FILIPPO	(SANT ANDREA SAN VITO)	PELLEGRINI ALEXANDRO MICHE	(SANT ANDREA SAN VITO)
GRAZIANO RICCARDO	(UNIONE FRIULI ISONTINA)	SGUBIN TOMMASO	(UNIONE FRIULI ISONTINA)
THAQI BLERAND	(UNIONE FRIULI ISONTINA)		

CAMPIONATO GIOVANISSIMI U15 PROV. TRIESTE

GARE DEL 8/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

DELL OVO TOMMASO	(FIUMICELLO 2004)	DILICA SAMUEL	(STUDENTI)

AMMONIZIONE (II INFR)

HUDOROVICH STEFANO MIGUEL	(FANI OLIMPIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

COLJA GABRIEL	(FANI OLIMPIA)	GASHI RIJON	(FANI OLIMPIA)
PRZIC NIKOLA	(FANI OLIMPIA)	USBERGHI FRANCESCO	(S.GIUSTO FOOTBALL ACADEMY)
VARIOLA SIMONE	(SAN GIOVANNI A.S.D.)	CRASTICH MICHELE	(STUDENTI)
RAHMAN SUHAB	(U.FINCANTIERI MONFALCONE)		

CAMPIONATO GIOVANISSIMI U14 PROV. TRIESTE

GARE DEL 8/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

MANSUTTI LEONARDO	(ISONTINO CALCIO)	NEDEA ALESSIO VALENTI	(SANT ANDREA SAN VITO)

TORNEO PULCINI – FASE AUTUNNALE

GARE DEL 7/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMONIZIONE

CHIARBOLA PONZIANA Bianco

Società sanzionata per avere schierato una calciatrice senza la necessaria deroga (I infr).

TORNEO PRIMI CALCI – FASE AUTUNNALE

GARE DEL 27/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMONIZIONE

SAN GIOVANNI A.S.D.

Società sanzionata per ritardata consegna del referto (I infr).

CHIARBOLA PONZIANA CALCIO

Società sanzionata per avere impiegato come Dirigente Arbitro il Dirigente Accompagnatore, già iscritto in lista (I infr).

GARE DEL 7/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMONIZIONE

SAN LUIGI CALCIO SQ.D

Società sanzionata per avere impiegato come Dirigente Arbitro l'allenatore, già iscritto in lista (I infr).

AMMONIZIONE E DIFFIDA

SAN LUIGI CALCIO SQ.D

Società sanzionata per omessa firma del Dirigente Arbitro sulla lista gara della società ospitata (II infr).

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente
avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente
avv. Mariela Carolina Ceballos, componente e relatore

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 27.10.2026, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale FVG, all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-03/2026-2027: RECLAMO della Società ASD BUJESE CALCIO avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 31 del 08.10.2026 (gara Bujese Calcio – Rive d'Arcano Flaibano, Campionato Promozione del 03.10.2026), in relazione alla squalifica a carico dell'allenatore CORTIULA Giuseppe per cinque gare effettive.

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 31 del 08.10.2026 del Comitato Regionale, il Giudice Sportivo Territoriale (GST) ha irrogato la sanzione della squalifica per 5 (cinque) gare effettive a carico del sig. Giuseppe CORTIULA, tecnico tesserato per l'A.S.D. BUJESE CALCIO (Campionato Promozione, gara Bujese Calcio – Rive d'Arcano Flaibano), in quanto *"espulso per somma di ammonizioni. Alla notifica del provvedimento, abbandonava il terreno di gioco proferendo espressioni blasfeme e, posizionatosi fuori dal recinto di gioco dietro la propria panchina, continuava a protestare con veemenza avverso le decisioni arbitrali per tutta la restante durata della gara"*.

Avverso tale decisione, dopo aver formalizzato preannuncio di reclamo in data 09.10.2026 con richiesta di accesso ai documenti di gara (ottenuti in data 12.10.2026), l'A.S.D. BUJESE CALCIO ha ritualmente proposto reclamo in data 15.10.2026, rilevando in sintesi che: *(i)* a seguito del provvedimento espulsivo per doppia ammonizione (causa proteste) il sig. CORTIULA ha effettivamente manifestato il proprio dissenso verso alcune decisioni del direttore di gara, ma entro i limiti del rispetto dovuto a quest'ultimo e senza utilizzare espressioni ingiuriose e/o irriguardose; *(ii)* le parole pronunciate dal sig. CORTIULA in lingua friulana non erano assolutamente di natura offensiva, ma soltanto improntate a sollecitare una veloce ripresa del gioco; *(iii)* le espressioni blasfeme segnalate dall'arbitro nel referto, non erano rivolte né al direttore di gara, né ad alcun tesserato, trattandosi solo di "colorite" espressioni di nervosismo e di frustrazione dovuta al risultato di svantaggio. La reclamante ha quindi chiesto una rivalutazione complessiva dell'accaduto – rilevando di nutrire dubbi solamente sull'entità della sanzione irrogata (richiamato, per un tanto, il dettato dell'art. 36, co. 1, lett. a, CGS) – e, conseguentemente, di volersi ridurre la squalifica inflitta al tecnico, riconducendola al presofferto ovvero alla diversa misura ritenuta di giustizia. Al reclamo è stata allegata documentazione video quale elemento asseritamente utile alla ricostruzione dei fatti.
Il Presidente della Corte Sportiva d'Appello, visti gli atti, ha fissato udienza in camera di consiglio per il giorno 27.10.2026, senza la partecipazione della parte reclamante (non essendovi stata istanza di audizione), comunque assegnando alla stessa il termine di 4 giorni prima della data fissata per l'udienza per il deposito di ulteriori memorie o documenti. La reclamante nulla ha depositato.
La Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere parzialmente accolto, nei limiti di seguito indicati.
E' da rilevarsi, in primo luogo, che ai sensi dell'art. 61, co. 1, CGS, i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi supplementi "fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare". Agli atti degli ufficiali di gara (ed alle loro integrazioni) è, quindi, riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, tanto che gli episodi descritti nel referto arbitrale, di cui il direttore di gara abbia avuto percezione diretta, sono da intendersi come effettivamente verificati. La semplice negazione del fatto da parte del reclamante o la sua ricostruzione in termini diversi, in assenza di elementi oggettivi che ne evidenzino l'intrinseca contraddittorietà, non può valere in alcun modo a superare l'efficacia di piena prova del referto dell'ufficiale di gara.
Nel caso di specie, in sede di supplemento di referto si riporta che il sig. Giuseppe CORTIULA ha mantenuto per tutta la durata della gara un atteggiamento reiteratamente protestatario non solo nei confronti della terna arbitrale, ma anche della squadra avversaria, con modalità ritenute irrispettose; a seguito della seconda ammonizione per proteste e della conseguente espulsione, lo stesso si è allontanato pronunciando ripetutamente una espressione blasfema e, una volta uscito dal recinto di gioco, posizionatosi alle spalle della propria panchina, ha continuato ad urlare espressioni di protesta e frasi irriguardose nei confronti del direttore di gara. Egli avrebbe altresì pronunciato altre espressioni in lingua friulana, che in sede di referto non sono state tuttavia indicate (perché non percepite con sufficiente certezza dal direttore di gara) e delle quali, pertanto, non è dato tener conto.
In relazione ad un tanto, si osserva che la condotta protestataria del tecnico è stata sanzionata – sul campo – con l'espulsione. Si rileva, inoltre, che la disposizione di cui all'art. 37 CGS prevede che in caso di utilizzo di espressione blasfema in occasione o durante la gara è inflitta la sanzione minima di una giornata di squalifica. Le espressioni ingiuriose e/o irriguardose indirizzate al direttore di gara sono poi sanzionate, come correttamente rilevato dalla reclamante, dall'art. 36, co. 1, lett. a), CGS, il quale, tuttavia, prevede ora la sanzione minima di quattro giornate (e non già di due giornate, come era vero prima della modifica del CGS ad opera del C.U. n. 165/A del 19.04.2023; il nuovo testo della disposizione è consultabile al sito www.figc.it) nel caso in cui non vi sia contatto fisico con il direttore di gara. Ne deriva che il cumulo materiale delle sanzioni previste dalle disposizioni violate renderebbe di per sé congrua la sanzione irrogata dal GST al sig. Giuseppe Cortiula (espulsione per doppia ammonizione; utilizzo di espressione blasfema; condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara). Senonché, la Corte Sportiva d'Appello, avuto riguardo al fatto che l'espressione blasfema è stata pronunciata nell'immediatezza del provvedimento espulsivo per proteste ed al fatto che una siffatta condotta costituisce (purtroppo) un malcostume assai diffuso, intende ravvisare, per tali due violazioni, una continuità dell'azione, da reputarsi indubbiamente sanzionabile, ma in forma unitaria e cumulativa con una giornata di squalifica. A ciò, tuttavia, devesi aggiungere la condotta irriguardosa tenuta dal sig. Giuseppe CORTIULA nei confronti del direttore di gara anche una volta uscito dal recinto di gioco. Al riguardo, posto che, in sede di supplemento, è stato riportato in modo generico l'utilizzo di espressioni "di protesta" e che una sola di tali espressioni assume un contorno definito (e certamente irriguardoso), la Corte Sportiva d'Appello, in considerazione del principio di proporzionalità della sanzione, ritiene congrua, per detto episodio, una squalifica per tre gare effettive. Per un tanto, la condotta del sig. Giuseppe CORTIULA – complessivamente considerata – si reputa sanzionabile con la squalifica per quattro gare effettive (una gara per l'espulsione per proteste e l'uso di espressione blasfema e tre gare per la condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara).

Quanto al video prodotto dalla reclamante (ripresa "veo-cam" a camera fissa, con visione frontale del terreno di gioco), si rileva che gli organi di giustizia sportiva hanno la possibilità di utilizzare le prove video in ambito dilettantistico, ma nelle sole ipotesi previste dall'ordinamento federale (art. 58, co. 1, CGS); ipotesi che hanno riguardo, sostanzialmente, ai casi di c.d. scambio di persona (*i.e.*: sanzione disciplinare irrogata, sulla base dei documenti ufficiali, a persona diversa dal soggetto che effettivamente l'ha commessa), ai fatti di condotta violenta o all'uso di espressione blasfema, ove i filmati comunque forniscano piena garanzia tecnica e documentale. Nel caso di specie, l'espressione blasfema è stata riportata a referto dal direttore di gara e la stessa risulta certamente attribuibile – anche per difetto di contestazione – al sig. CORTIULA, tanto che la prova video rimane, sul punto, del tutto superflua, non essendo essa altrimenti utilizzabile, per difetto di presupposto normativo, al fine di effettuare ulteriori verifiche in ordine alle altre contestate condotte.
In ragione di quanto sopra, la Corte Sportiva d'Appello reputa senz'altro sanzionabile la condotta del tecnico Giuseppe CORTIULA, reputando tuttavia equo rimodulare in diminuzione la sanzione irrogata dal GST e contenendola nella squalifica per 4 (quattro) gare effettive.
All'esito del reclamo parzialmente accolto consegue lo svincolo del contributo versato.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritenuta la parziale fondatezza del reclamo, lo accoglie rideterminando la sanzione in 4 (quattro) giornate di squalifica.

Dispone lo svincolo del contributo.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

==========

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente
avv. Nadir Plasenzotti, vicepresidente
avv. Anna Fabbro, componente e relatore

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 05.11.2026, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale FVG, all'unanimità dei propri componenti, la seguente decisione:

CS-08/2026-2027: RECLAMO della Società ASD SAN LUIGI CALCIO (Campionato Under 17 Allievi Regionali, gara ZARJA ASD – ASD SAN LUIGI CALCIO del 18.10.2026) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul C.U. n. 37 del 22.10.2026, in relazione alla squalifica inflitta fino al 09.03.2027 all'allenatore sig. Alen Nadal

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 37 del 22.10.2026, il G.S.T., in relazione alla gara ZARJA ASD – ASD SAN LUIGI CALCIO, Campionato Under 17 Allievi Regionali, disputata in data 18.10.2026, infliggeva all'allenatore del San Luigi Calcio, sig. Alen Nadal, la squalifica fino al 09.03.2027, in ragione della condotta tenuta nei confronti del direttore di gara.

In particolare, dagli atti ufficiali risulta che,

- *dopo l'assegnazione di un calcio di punizione in favore dello Zarja e l'ammonizione di un calciatore del San Luigi, l'allenatore Nadal entrava sul terreno di gioco senza autorizzazione, protestando in modo veemente e aggressivo, e poneva in essere un contatto fisico all'altezza del petto dell'arbitro, costringendolo ad arretrare per evitare di cadere.*
- *A seguito dell'espulsione, il sig. Nadal non abbandonava immediatamente il terreno di gioco e doveva essere invitato più volte dall'arbitro ad allontanarsi per consentire la ripresa della gara; una volta uscito, proseguiva nelle proteste rivolgendosi al direttore di gara in lingua slovena.*

Avverso il suddetto provvedimento, l'ASD SAN LUIGI CALCIO depositava regolare reclamo, successivamente integrato con l'allegazione di due file video, chiedendo in via principale la riforma della decisione impugnata e, in subordine, la riduzione della sanzione, con rivalutazione della dinamica del contatto fisico, del contesto dell'episodio e della documentazione video prodotta che si assume riferita all'azione che ha dato origine al provvedimento disciplinare.

All'ora fissata per la convocazione nessuno è presente, non essendo stata avanzata richiesta di audizione.

Il reclamo è infondato e va rigettato.

Con il primo motivo la reclamante non nega l'esistenza di un contatto fisico tra l'allenatore e il direttore di gara, ma ne contesta le concrete modalità, sostenendo che le immagini video prodotte rappresenterebbero l'episodio in termini diversi da quelli risultanti dal referto. La società richiama inoltre il contesto di concitazione dell'episodio e deduce che l'intervento dell'allenatore sarebbe stato determinato dall'intento di richiamare l'attenzione sulla necessità di prestare soccorso a un calciatore.

Tale ricostruzione non è idonea a superare, ai fini della decisione, gli elementi essenziali risultanti dagli atti ufficiali. Il rapporto dell'ufficiale di gara, ai sensi dell'art. 61, comma 1, CGS, fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento della gara. Nel caso in esame, il referto descrive in modo puntuale l'ingresso non autorizzato sul terreno di gioco, la protesta aggressiva, il contatto fisico all'altezza del petto e il successivo mancato immediato allontanamento. La Corte assume quindi come accertata la condotta di contatto fisico con il direttore di gara, senza attribuire rilievo autonomo alla diversa descrizione della modalità esecutiva prospettata dalla reclamante.

La circostanza che la gara sia poi proseguita regolarmente e che non siano state riferite conseguenze lesive non elide la rilevanza disciplinare della condotta accertata. Il contatto fisico con l'ufficiale di gara, inserito nella sequenza descritta dal referto, costituisce un comportamento autonomamente rilevante e non può essere degradato a mera protesta per il solo fatto che non abbia provocato una caduta o lesioni.

Quanto alla documentazione video, la società sostiene che le immagini rappresentino il contatto in una modalità diversa da quella descritta negli atti ufficiali. La Corte deve distinguere il fatto storico del contatto, percepito e refertato dall'arbitro, dalla sua specifica modalità esecutiva. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, CGS, i mezzi audiovisivi possono essere utilizzati nei procedimenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva soltanto nei casi previsti dall'ordinamento federale. L'art. 61, comma 1, CGS attribuisce ai rapporti degli ufficiali di gara piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati. Le deroghe previste dalla medesima disposizione hanno oggetto tassativo: il comma 2 riguarda lo scambio di persona; i commi 3, 4 e 5 disciplinano specifiche ipotesi di prova audiovisiva; il comma 6 estende tale disciplina alle gare della LND e del Settore per l'attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta o all'uso di espressioni blasfeme. Nel caso concreto non è controversa l'identità del soggetto sanzionato e non viene dedotto un fatto rimasto non visto dall'arbitro. La condotta oggetto della decisione impugnata è stata ricondotta all'art. 36, comma 1, lett. b), CGS, quale condotta gravemente irriguardosa concretatasi in un contatto fisico, e non alla distinta fattispecie di condotta violenta disciplinata dall'art. 35 CGS. La reclamante chiede pertanto di utilizzare il video per rivalutare la modalità di un contatto già percepito, descritto e sanzionato dall'ufficiale di gara. Tale richiesta non rientra nelle ipotesi tassative previste dall'art. 61 CGS.

La produzione materiale delle riprese non amplia le ipotesi di utilizzabilità previste dal CGS. L'art. 58, comma 2, CGS disciplina le riprese televisive o i filmati di operatori ufficiali dell'evento e consente la loro acquisizione soltanto quando ricorra comunque un caso di utilizzazione previsto dall'ordinamento federale; non introduce una facoltà generale di revisione audiovisiva degli episodi percepiti dagli ufficiali di gara. Ne consegue che la Corte non può acquisire e utilizzare il filmato per sostituire alla ricostruzione risultante dal referto una diversa ricostruzione della modalità del contatto. Tale conclusione non implica alcuna valutazione sulla falsità o sulla genuinità delle immagini, ma discende esclusivamente dai limiti normativi del mezzo di prova e dalla sua finalità nel presente reclamo.

Il criterio è direttamente coerente con le decisioni della Corte Sportiva d'Appello Territoriale FVG CS-06/2025-2026, Matteo Dionisi, del 15.10.2025, e CS-09/2025-2026, ASD Fiumicello 2004, del 06.11.2025, pubblicata sul C.U. n. 41 del 13.11.2025. In entrambe le decisioni la Corte ha escluso che il filmato potesse essere utilizzato per ottenere una diversa valutazione di un episodio già percepito e sanzionato dall'arbitro. La decisione Dionisi riguarda la produzione di immagini diretta a ridimensionare un episodio già visto dal direttore di gara; la decisione Fiumicello 2004 conferma che l'eventuale riduzione della sanzione deve trovare fondamento negli atti ufficiali e nelle circostanze giuridicamente rilevanti del caso, non nella riapertura audiovisiva della dinamica dell'episodio. Tali precedenti sono pertinenti perché la reclamante chiede una diversa valutazione della modalità di un contatto già rilevato e refertato.

La condotta accertata integra la fattispecie prevista dall'art. 36, comma 1, lett. b), CGS, che contempla, a carico dei tecnici, la squalifica per otto giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico. L'ingresso non autorizzato sul terreno di gioco, le proteste veementi e aggressive, il contatto fisico al petto, la necessità di reiterare l'invito ad allontanarsi e la prosecuzione delle proteste dopo l'uscita compongono una condotta complessiva di particolare gravità.

Le circostanze dedotte dalla società reclamante, pur potendo descrivere il contesto nel quale l'episodio si è verificato, non valgono a giustificare il contatto fisico con l'arbitro. La stessa reclamante riconosce, del resto, che l'ingresso sul terreno di gioco, le proteste e il contatto non erano giustificati, limitandosi a chiedere che ne fosse ridimensionata la portata.

La squalifica a tempo determinato fino al 09.03.2027 risulta coerente con la gravità della condotta complessivamente accertata e con la necessità di tutelare l'autorità e l'incolumità degli ufficiali di gara. Non emergono dagli atti elementi idonei a fondare una riduzione della sanzione, anche alla luce del fatto che trattasi di incontro del settore giovanile (Under 17 Allievi Regionali), contesto nel quale il comportamento dell'allenatore – indubbia figura di riferimento per i giovani calciatori – a maggior ragione deve essere impeccabile ed improntato al massimo rispetto per la categoria arbitrale.

Il reclamo deve pertanto essere rigettato, con conferma della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritenuta l'infondatezza del reclamo lo rigetta confermando la sanzione irrogata dal GST.

Dispone il definitivo incameramento del contributo.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

==========

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente
avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente e relatore
avv. Daniela Iuri, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A., sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 05.11.2026, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale FVG, all'unanimità dei propri componenti, la seguente decisione:

CS-09/2026-2027: RECLAMO del calciatore sig. Oscar VIT avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul C.U. n. 41 del 29.10.2026 (gara UNION PASIANO – DEPORTIVO JUNIOR, Campionato Promozione 25.10.2026), in relazione alla squalifica per tre gare effettive inflitta al calciatore reclamante.

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 41 del 29.10.2026 del Comitato Regionale FVG, il Giudice Sportivo Territoriale (GST) ha irrogato la squalifica per 3 (tre) gare effettive a carico del sig. Oscar VIT, calciatore tesserato per l'A.S.D. Deportivo Junior (Campionato di Promozione, gara A.S.D. Union Pasiano – A.S.D. Deportivo Junior del 25.10.2026), perché "*espulso per aver protestato avverso una decisione del direttore di gara proferendo, a più riprese, espressioni offensive all'indirizzo di quest'ultimo. Alla notifica del provvedimento, abbandonava il terreno di gioco reiterando le proteste*".
Avverso tale decisione, dopo aver formalizzato preannuncio di reclamo in data 31.10.2026 con richiesta di accesso ai documenti di gara (regolarmente ottenuti in data 02.11.2026), il sig. Oscar VIT ha ritualmente proposto reclamo in data 03.11.2026, rilevando, dal punto di vista fattuale: *(i)* di aver pronunciato – effettivamente – una espressione irriguardosa nei confronti del direttore di gara (seppure una soltanto e dai contenuti diversi rispetto a quelli riportati a referto) nella concitata immediatezza di una rete subita a seguito di un violento contrasto di gioco che ha coinvolto un proprio compagno di squadra (segnatamente: il portiere) ed un calciatore avversario; *(ii)* di avere abbandonato il terreno di gioco alla notifica del provvedimento espulsivo, senza rivolgere "ulteriori espressioni offensive" al direttore di gara nel corso dell'allontanamento. A comprova di un tanto, il reclamante ha prodotto 5 dichiarazioni scritte provenienti – una – dal reclamante stesso e – le altre – da tre tesserati dell'A.S.D. Deportivo Junior e da un tesserato dell'A.S.D. Union Pasiano. Ciò posto, il reclamante, pur riconoscendo l'efficacia probatoria privilegiata del referto arbitrale, ha chiesto un rigoroso vaglio degli elementi fattuali da esso desumibili, instando per una più consona qualificazione giuridica della condotta (anche alla luce delle precisazioni fornite) e, correlativamente, per l'irrogazione di una sanzione graduata al relativo disvalore disciplinare, con eventuale applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 13, co. 2, CGS. In ragione di un tanto, il reclamante, pur

ritenendo meritevole di sanzione la propria condotta, ha chiesto di volersi rideterminare detta sanzione nella misura di una sola giornata effettiva di squalifica o, in subordine, l'applicazione di un trattamento sanzionatorio in misura equa e proporzionata all'effettivo disvalore disciplinare del fatto. In sede di reclamo è stata avanzata richiesta di discussione orale, con rinuncia ai termini per il deposito di memorie e documenti.
Il Presidente della Corte Sportiva d'Appello, preso atto della richiesta del reclamante di essere sentito in sede di discussione orale e della rinuncia ai termini di cui all'art. 77, co. 2, CGS, ha fissato udienza in camera di consiglio per il giorno 05.11.2026. All'ora fissata per l'udienza, dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello, sono comparsi l'avv. Serena Imbriani, difensore del reclamante, e quest'ultimo personalmente, entrambi in collegamento da remoto. Il sig. Oscar VIT, prendendo la parola, ha dichiarato di aver rivolto al direttore di gara la frase "sei inadeguato" (e non già quelle riportate a referto) in un contesto di tensione e di essersi allontanato dal terreno di gioco senza reiterare le proteste, chiedendo solamente al direttore di gara di sincerarsi delle condizioni fisiche del portiere compagno di squadra, coinvolto in un duro contrasto. In ogni caso il calciatore si è dichiarato pentito di aver proferito quella frase. L'avv. Imbriani, intervenuta nella discussione, si è sostanzialmente richiamata ai contenuti del reclamo evidenziando: di non contestare il contenuto probatorio del referto; di non chiedere che, rispetto allo stesso, debba essere data prevalenza alla dichiarazione del calciatore; di volersi valutare – comparativamente – il referto e la deliberazione del GST, il quale pare aver considerato gli elementi fattuali in maniera difforme rispetto a quanto riportato dal direttore di gara; di volersi valutare adeguatamente il senso della richiesta dell'intervento di soccorso del portiere. A fronte di un tanto, l'avv. Serena Imbriani ha infine richiesto di volersi valutare in modo adeguato il fatto ai fini sanzionatori, richiamandosi alle conclusioni del reclamo.
La Corte Sportiva d'Appello ritiene parzialmente fondato il reclamo per quanto di seguito.
Ai sensi dell'art. 61, co. 1, CGS, i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi supplementi "fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare". Agli atti degli ufficiali di gara (ed alle loro integrazioni) è, quindi, riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, tanto che gli episodi descritti nel referto arbitrale, di cui il direttore di gara abbia avuto percezione diretta, sono da intendersi come effettivamente verificati. La semplice negazione del fatto da parte del reclamante o la sua ricostruzione in termini diversi, in assenza di elementi oggettivi e/o che evidenzino la intrinseca contraddittorietà delle circostanze riportate in sede di referto, non può valere in alcun modo a superare l'efficacia di piena prova a quest'ultimo riconosciuta dall'ordinamento sportivo. Di un tanto, per altro, si è dichiarato pienamente consapevole anche lo stesso reclamante.
La ricostruzione fattuale, così come desumibile dalle circostanze riportate dal direttore di gara in sede di referto, pare del tutto chiara, rendendosi conseguentemente superflua ogni valutazione in ordine alle "dichiarazioni" depositate dal reclamante. Al riguardo, ci si limita ad osservare che alla parte reclamante non è preclusa, in genere, la possibilità di raccogliere dichiarazioni da persone in grado di riferire circostanze rilevanti ai fini della decisione, anche prima e fuori dell'udienza dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello; è vero, tuttavia, che ciò deve avvenire nel rispetto degli opportuni presidi di garanzia (ad esempio: nelle forme previste dagli artt. 391-bis e ss c.p.p.), pena la declaratoria di inammissibilità. La chiarezza delle circostanze riportate a referto rende, altresì, ininfluente ai fini del decidere l'eventuale ammissione di una prova per testi (da individuarsi, in ipotesi, nelle persone dei dichiaranti), posto che, nel caso di specie, non vi sono dei "vuoti" fattuali che possano o debbano essere colmati in via istruttoria.
Ciò posto, si osserva che il direttore di gara ha riportato a referto che il calciatore Oscar VIT, dopo la segnatura di una rete da parte della formazione avversaria, gli si è avvicinato con "sguardo minaccioso" per contestare un fallo non fischiato (in occasione del sopra richiamato scontro di gioco) ripetendo più volte le espressioni "sei un incapace, sei indecente"; alla notifica del provvedimento espulsivo, mentre abbandonava il terreno di gioco, il calciatore ha chiesto insistentemente al direttore di gara di voler verificare le condizioni del compagno di squadra (il portiere) coinvolto nello scontro di gioco predetto.
I contenuti del referto, agli effetti, si pongono in parziale contrasto con le assunzioni poste a fondamento della sanzione irrogata dal GST. Ed invero, la piana lettura delle circostanze riportate dal direttore di gara non consente di affermare che il calciatore VIT, alla notifica del provvedimento, mentre abbandonava il terreno di gioco, abbia reiterato le proteste. Ciò che emerge dal referto è solamente la richiesta, rivolta al direttore di gara, di volersi sincerare delle condizioni fisiche di un compagno di squadra rimasto coinvolto in un grave scontro di gioco. Tale richiesta, quand'anche reiterata, non può assumere – sulla base delle evidenze disponibili – la connotazione di una protesta. Il tutto pare riconducibile, piuttosto, ad un comprensibile interesse del calciatore VIT (capitano della squadra e, in quanto tale, unico soggetto legittimato ad interloquire con il direttore di gara) a far valutare il bisogno di soccorso e/o di assistenza del compagno di squadra.
Esclusa la rilevanza ai fini sanzionatori dello *sguardo* (asseritamente) minaccioso rivolto dal calciatore VIT al direttore di gara (ciò traducendosi in una mera percezione soggettiva, esterna al perimetro dell'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 61, co. 1, CGS), è da intendersi, ad ogni modo, che le frasi pronunciate dal calciatore VIT al direttore di gara ("sei un incapace, sei indecente") siano senz'altro sussumibili nella fattispecie di cui all'art. 36, co. 1, lett. a), CGS (condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara), non potendosi dare, nel caso,

alcuna riqualificazione giuridica della condotta. Ed invero, le espressioni utilizzate trascendono il limite della "mera manifestazione di dissenso" traducendosi, piuttosto, in epiteti oggettivamente connotati da una palese mancanza di riguardo o di rispetto verso il direttore di gara, da sanzionarsi – nel minimo – con 4 (quattro) giornate di squalifica, ai sensi della norma dianzi indicata.
Per quanto previsto dall'art. 13, co. 2, CGS, gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, circostanze anche diverse da quelle codificate, che si ritengano comunque idonee a giustificare una diminuzione della sanzione (c.d. attenuanti generiche). Nel caso di specie, la Corte Sportiva d'Appello intende valorizzare, in primo luogo, la particolare situazione creatasi nel momento in cui si è verificata la condotta passibile di sanzione. Per quanto emerge dai documenti ufficiali di gara, risulta corrispondere al vero che il calciatore VIT ha pronunciato le espressioni di cui trattasi ad immediato ridosso di un grave scontro di gioco che ha coinvolto un proprio compagno di squadra (il portiere) ed un calciatore della formazione avversaria. Ed invero, risulta da referto che un tanto sia avvenuto all'ultimo minuto del primo tempo regolamentare e che, all'esito di tale scontro di gioco, il portiere dell'A.S.D. Deportivo Junior sia stato sostituito dal portiere di riserva, mentre il calciatore della formazione avversaria veniva soccorso dall'ambulanza presente sul terreno di gioco (tanto che il secondo tempo regolamentare è iniziato in ritardo, dopo 23' di intervallo). Pare, in qualche misura, giustificabile quindi l'apprensione del calciatore VIT, capitano della squadra, per le condizioni di salute del proprio compagno, nonché lo stato di obiettiva tensione, causato da fattori esogeni, che ha inciso, all'evidenza, sulla condotta tenuta dal calciatore. Non si ritiene che, nel caso, possa operare l'aggravante prevista, per il capitano della squadra, dall'art. 73, co. 4, NOIF, posto che il calciatore VIT non ha commesso infrazioni nell'adempimento del proprio compito di coadiuvare il direttore di gara (al fine del regolare svolgimento della stessa e/o al fine di reprimere le intemperanze dei propri compagni), essendo piuttosto rimasto coinvolto nel clima di comprensibile tensione derivato dal verificarsi di un grave infortunio.
Non risulta, inoltre, che lo stesso – contrariamente a quanto riportato, in sede di motivazione del provvedimento sanzionatorio da parte del GST – abbia in qualche modo reiterato le proteste dopo la comminazione dell'espulsione, risultando, invece, che egli si sia allontanato dal terreno di gioco spontaneamente, sol chiedendo al direttore di gara di voler prendere contezza delle condizioni dei calciatori infortunati. La Corte Sportiva d'Appello, inoltre, ritiene di dover valorizzare anche la condotta tenuta dal calciatore nel corso dell'udienza, il quale si è dichiarato pentito della frase che ha ammesso di aver pronunciato (seppur attribuendo alla stessa un diverso contenuto rispetto a quello refertato), nonché l'assenza di precedenti disciplinarmente rilevanti nel corso della stagione sportiva. Tali complessive circostanze, del tutto peculiari, vengono valutate in senso attenuante solamente perché risultanti da elementi oggettivi.
In ragione di quanto sopra, la Corte Sportiva d'Appello reputa senz'altro sanzionabile la condotta del calciatore Oscar VIT, reputando tuttavia equo rimodulare in diminuzione la sanzione irrogata dal GST e contenendola nella squalifica per 2 (due) gare effettive.
All'esito del reclamo parzialmente accolto consegue lo svincolo del contributo versato.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritenuta la parziale fondatezza del reclamo, lo accoglie rideterminando la sanzione in 2 (due) giornate effettive di squalifica.

Dispone lo svincolo del contributo.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Nessuna Comunicazione

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Pubblicato in Trieste e affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Trieste il 12/11/2026

IL SEGRETARIO
Edoardo Burolo

IL DELEGATO PROVINCIALE
Roberto Cheber